**AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DELL’OPERATORE ECONOMICO**

|  |
| --- |
| **SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO** |

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..nato/a a ……………………………………………………………………..……………………………..(..) il ../../…., residente in …………………………………………….…...(.…), codice fiscale: ……………………………..……nella sua qualità di:

*(Selezionare una delle seguenti opzioni)*

[ .. ] Legale rappresentante

[ .. ] Procuratore

*(In caso di Procuratore)*

Numero di procura: …….……………..……. del ../../….: tipo *(indicare se generale o speciale)*…………………

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

…………………………………….……………………………………………………………………………………….., con sede legale in ……………………..………………………………………………………………………………..

C.F.: ……………………………………….

P.I………………………………………….;

a corredo della propria offerta richiesta dalla Scuola Superiore Sant’Anna (di seguito, per brevità, “Scuola”)

**DICHIARA**

ai sensi degli **artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000[[1]](#footnote-1)**, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'*art. 76 del D.P.R. n. 445/2000*, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle procedure di gara e di affidamento dei contratti pubblici di cui al *Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016* e alla normativa vigente in materia, quanto segue:

|  |
| --- |
| **SEZIONE II: DICHIARAZIONE DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE** |

**1 - DATI GENERALI:**

**1.1 -** Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: …………………………………………………………..

**1.2 -** Sede legale ……………………………………….. CAP ……………. Città …………………………… ( …. );

**1.3 -** Sede operativa: ……………………………………………………………………………………………………;

**1.4 -** Referente per l'amministrazione: ...............................................................................................................;

**1.5 -** Codice fiscale: …………………………………..;

**1.6 -** Partita I.V.A.: …………………..………………..;

**1.7 -** N. iscrizione …………………………….. del Registro delle Imprese, per un oggetto sociale conforme alle prestazioni richieste dalla Scuola, presso la C.C.I.A.A. di …………………………….. in data …………………..;

**1.8 -** Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze e/o equivalenti previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività;

**1.9 -** Indirizzo di posta elettronica: ……………………………………..;

**1.10 -** Indirizzo PEC ……………………………………………………...;

**1.11 -** Posizioni assicurative e previdenziali:

- INPS: Sede di ……………………..……. - matricola ……………………….;

- INAIL: Sede di ……………………..……. - matricola ………………………………. P.A.T. …………………….;

- Altro Istituto (denominazione Istituto, numero iscrizione e sede competente): …………………………………;

- CCNL: ………………………………………….;

**1.12 -** Sede competente dell’Agenzia delle Entrate (specificando l’ufficio territoriale competente, indirizzo e posta elettronica certificata): ……………………………………………………………………………………………;

**1.13 -** Titolare, se si tratta di impresa individuale, o amministratori muniti del potere di rappresentanza

*(nome e cognome; luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; ruolo societario) – se non vi sono soggetti, specificare “nessuno”:* …………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….……;

**1.14 –** Soci, avendo cura di indicare:

* tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
* i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice;
* nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra evidenziate:
	+ il socio unico persona fisica;
	+ ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci;
	+ ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci;

*(nome e cognome; luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; ruolo societario) – se non vi sono soggetti, specificare “nessuno”:* ……………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….……;

**1.15 -** Altri membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi investitori e procuratori generali, diversi da quelli indicati ai punti 1.13 e 1.14:

*(nome e cognome; luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; ruolo societario) – se non vi sono soggetti, specificare “nessuno”:* ……………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….……;

**1.16 -** Altri membri degli organi con poteri di rappresentanza o di direzione o di controllo/vigilanza (procuratori, institori, direttori tecnici, membri del collegio sindacale e membri del comitato per il controllo sulla gestione, membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, revisori dei conti):

*(nome e cognome; luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; ruolo societario) – se non vi sono soggetti, specificare “nessuno”:* ……………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….……;

**1.17** – Soggetti cessati dalla carica di cui ai precedenti punti da 1.13 a 1.16 nell’anno antecedente alla richiesta di presentazione dell’offerta:

*(nome e cognome; luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; ruolo societario) – se non vi sono soggetti, specificare “nessuno”:* ……………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….……;

**DICHIARA ALTRESI’**

**2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80 D.LGS. N. 50/2016:**

**2.1 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 1 [reati penali]*:**

☐ 2.1.1 - Che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti da 1.13 a 1.16 si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti.

*oppure*

☐ 2.1.2 - Che sussistono le seguenti fattispecie:

(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del *comma 7 dell’art. 80 del Codice): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………*

**2.2 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 2 [misure antimafia]***:

☐ 2.2.1 -Che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti da 1.13 a 1.16 si trova in alcuna delle condizioni di cui *agli artt. 67 e 84 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016* che non consentono la partecipazione alle procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti.

**2.3 - In relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla richiesta di presentazione dell’offerta** *(solo se inseriti nominativi nel precedente punto 1.17)***:**

☐ 2.3.1 - Di essere a conoscenza che non sussistono sentenze, decreti o misure interdittive di cui all'art. 80 co. 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 nei loro confronti;

*oppure*

☐ 2.3.2 - Di essere a conoscenza di sentenze, decreti o misure interdittive di cui all'art. 80 co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti o di alcuni dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente e che nei confronti degli stessi è stata effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

(*in questo caso, allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione*)

**2.4 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016 [regolarità contributiva, previdenziale e fiscale]***:

☐ 2.4.1 - che l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

☐ 2.4.2 – che l’Operatore Economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o delle imposte e tasse non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del quarto periodo del comma 4 dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 o del settimo comma del medesimo articolo.

*oppure*

☐ 2.4.3 – che l’Operatore Economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

**2.5 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 [salute e sicurezza sul lavoro]:***

☐ 2.5.1 - l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro (obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso Decreto);

*oppure*

☐ 2.5.2 - l’Operatore Economico ha commesso le seguenti infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c.3 dello stesso Decreto, (indicare estremi del provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del *comma 7 dell’art. 80 del Codice)*: ……………………………………;

**2.6 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 [fallimento e procedure concorsuali]***:

☐ 2.6.1 - L’Operatore Economico non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle suddette situazioni;

*oppure*

☐ 2.6.2 – la partecipazione dell’Operatore Economico è subordinata, ai sensi dell’art. 110, comma 4 e comma 6 dello stesso Decreto, all’avvalimento di altro operatore economico:

* + Indicare l’impresa ausiliaria: ………………………………………………...…………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………..

☐ 2.6.3 - L’Operatore Economico è stato ammesso al concordato e indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato ……………………………………….. e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ……………………………………………………………………………………………. rilasciati dal Tribunale di …………………………………………………………………nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’ art. 97, comma 5, D.lgs. n. 14/2019.

**2.7 -In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del D.lgs. 50/2016** [**gravi illeciti professionali]**

☐ 2.7.1 – L’Operatore Economico non ha commesso gravi illeciti professionali;

*oppure*

☐ 2.7.2 – L’Operatore Economico ha commesso i seguenti gravi illeciti professionali (fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell’illecito, le misure di autodisciplina adottate e ogni altra informazione utile ai sensi del *comma 7 dell’art. 80 del Codice*): ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

**2.8 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016[grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori]**:

☐ 2.8.1 - L’Operatore Economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

**2.9 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016 [conflitto di interessi]**:

☐ 2.9.1 - L’Operatore Economico non è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi legato alla sua presentazione di offerta a quanto richiesto dalla Scuola;

*oppure*

☐ 2.9.2 - L’Operatore Economico è a conoscenza di situazioni di conflitto d’interessi legato alla sua presentazione di offerta a quanto richiesto dalla Scuola (fornire informazioni dettagliate, specificando le condizioni del conflitto e informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

**2.10 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 5 lett. e) del D.lgs. 50/2016*** [**distorsione della concorrenza**]:

☐ 2.10.1 – L’Operatore Economico non ha fornito consulenza alla Scuola e non ha collaborato alla preparazione della procedura di affidamento per la quale presenta offerta, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016;

*oppure*

☐ 2.10.2 - Anche nel caso in cui l’Operatore Economico abbia fornito consulenza alla Scuola o abbia altrimenti collaborato alla preparazione della procedura, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016, tale condizione non determina alcuna distorsione della concorrenza per avere fornito informazioni di cui lo stesso si può essere avvantaggiato oppure ha adottato le seguenti misure atte a evitare un’alterazione della concorrenza. Nello specifico dettaglia quanto segue: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………..

**2.11 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 5 lett. f) del D.lgs. 50/2016 [divieto di contrarre con la pubblica amministrazione]***:

☐ 2.11.1 – All’Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui *all'art. 9, c. 2 lett.c) del D.lgs. 231/2001* o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui *all'articolo 14 del D.lgs.81/2008*;

*oppure*

☐ 2.11.2 – All’Operatore Economico è stata applicata la sanzione interdittiva di cui *all'art. 9, c. 2 lett.c) del D.lgs. 231/2001* o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui *all'articolo 14 del D.lgs.81/2008* (fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia della sanzione e ogni altra informazione utile ai sensi del *comma 7 dell’art. 80 del Codice*): …………………………………….....…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..…

**2.12 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 co. 5 lett. f-bis) e g) del D.lgs. 50/2016*** [**documentazione e dichiarazioni non veritiere**]:

☐ 2.12.1 – Di non aver presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di subappalti.

**2.13 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 co. 5 lett. f-ter) e g) del D.lgs. 50/2016*** [**iscrizione casellario ANAC**]:

☐ 2.13.1 – Di non essere iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti.

*oppure*

☐ 2.13.2 – Di essere iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per i seguenti motivi………………………………………………………………………………………………………………..rispetto ai quali specifica quanto segue…………………………………………………………………………

**2.14 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 5 lett. h) del D.lgs. 50/2016*** [**intestazione fiduciaria**]:

☐ 2.14.1 – l’Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui *all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*

*oppure*

☐ 2.14.2 – l’Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui *all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55* (fornire informazioni sul provvedimento, specificando se la sanzione è stata rimossa e ogni altra informazione utile ai sensi del *comma 7 dell’art. 80 del Codice*): …………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..…

**2.15 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 5 lett. i) del D.lgs. 50/*2016 [lavoro dei disabili]**dichiara che l’Operatore Economico:

☐ 2.15.1 –È tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;

Indicare l'ufficio competente: …………………………………………………………………………………...

*oppure*

☐ 2.15.2 - Non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;

*oppure*

☐ 2.15.3 - Non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;

*oppure*

☐ 2.15.4 - Non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi sotto indicati: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..…

**2.16 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016 [reati di concussione e estorsione]** dichiara che il sottoscritto:

☐ 2.16.1 - Che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

*oppure*

☐ 2.16.2 - Pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

*oppure*

☐ 2.16.3 - Pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, c. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

**2.17 - In relazione alle cause di esclusione di cui *all’art. 80 c. 5 lett. m) del D.lgs. 50/2016* [Società controllate e collegate]** dichiara che:

☐ 2.17.1 - L’Operatore Economico non si trova rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale;

|  |
| --- |
| **SEZIONE III ULTERIORI DICHIARAZIONI PER L’ISCRIZIONE** |

1. che non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 53 c. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 (*pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore Economico.
2. in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (L. n. 190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), ferme restando le conseguenze ivi previste:
	* di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti di questa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei confronti del medesimo affidatario;
	* di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante, consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna:

<https://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_di_comportamento.pdf>.

1. *[in caso di servizi/forniture/lavori di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012]* di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede legale oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede legale.
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute e/o richiamate nella richiesta di offerta presentata dalla Scuola (in qualunque forma), in ogni eventuale allegato ad essa, oltreché ogni disposizione di legge vigente applicabile all’oggetto della richiesta stessa.
3. di aver preso visione della Informativa sul Trattamento dei dati personali riportata in calce al presente documento.

Luogo e data, ………………………………………

…………………………………………………

*(firma)*

*(Sottoscrizione preferibilmente con firma digitale; qualora si ricorra alla firma autografa è obbligatorio apporre il timbro e allegare documento di identità di colui che sottoscrive)*

# \* \* \*

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.)*

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa – Piazza Martiri della Libertà 33, protocollo@sssup.it.legalmail.pa.it, 050883111.

Responsabile interno del trattamento è il Dott. Mario Toscano - Scuola Superiore Sant’Anna – Via Santa Cecilia, 3 – 56127 Pisa Provincia (PI) - email: mario.toscano@santannapisa.it.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA**

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.), si informa che i dati personali (anagrafici, economico-tributari, giudiziari) formati dall’Ateneo relativamente alla presente procedura di gara nell’ambito del procedimento instaurato viene effettuato esclusivamente in adempimento a specifici obblighi di legge e saranno utilizzati per la seguente finalità:

* di aggiudicazione della presente procedura, di stipula del contratto, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi imposti dal Codice e ss.mm. e ii., nonché nel rispetto della normativa del D.Lgs. n. 33/2013. In particolare, i dati inseriti in ogni dichiarazione nonché nell’offerta, vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nonché dell’aggiudicazione.

Il trattamento trova fondamento nelle seguenti basi giuridiche:

* per adempiere ad un obbligo legale relativo alla documentazione e conservazione in apposito archivio (art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento);
* in esecuzione del contratto con l’interessato (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento);
* in funzione delle attività istituzionali della Scuola (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento).

**PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI**

Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del Regolamento quali i dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10), sono trattati, nell’ambito della presente procedura di gara, per le finalità di cui sopra.

**MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Per le finalità sopra indicate nell’ambito della presente procedura i trattamenti possono essere effettuati sia su supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) e successivamente sul Sistema per la *Governance* degli Atenei – U-Gov.

Per il raggiungimento delle suddette finalità il trattamento è effettuato anche mediante la consultazione di banche dati, nonché l’interconnessione ed il raffronto dei dati forniti attraverso i servizi ad accesso riservato delle Annotazioni ANAC, Visure camerali, acquisizione DURC e comunque interpellando con modalità idonee il Casellario Giudiziario, l’Agenzia delle Entrate, l’ufficio del Lavoro, la Prefettura e altre Amministrazioni.

Il tempo di conservazione dei dati raccolti è strettamente correlato al periodo necessario all’espletamento delle sopra dette finalità.

L’accesso ai dati acquisiti è consentito a tutti i soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura appartenenti allo staff amministrativo delle strutture della Scuola comunque coinvolte nel procedimento di cui trattasi.

I dati personali possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni dell’ordinamento europeo, norme di legge o regolamento, oltre che a compagnie assicurative per eventuali pratiche infortuni.

I dati personali potranno essere comunicati anche a ulteriori soggetti esterni alla Scuola, la cui identità sarà resa conoscibile agli interessati, aventi funzioni di valutazione, verifica, collaudo o agli operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di affidamento nei limiti consentiti dal Codice, dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE**

I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Regolamento e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.) per il periodo necessario allo svolgimento delle suddette attività, ivi compresa l’esecuzione del contratto ed anche successivamente, per il tempo in cui la Scuola sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o Regolamento.

Per le finalità di archiviazione e conservazione, i dati necessari ai fini del buon funzionamento della pubblica amministrazione saranno conservati, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, a tempo indeterminato come previsto nel massimario di conservazione della Scuola.

**DIRITTI DELL’INTERESSATO**

Il soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:

* la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
* l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare o al Responsabile interno, scrivendo a privacy@santannapisa.it; può, altresì, contattare il Responsabile della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e all’esercizio dei diritti: dpo@santannapisa.it.

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.

**\* \* \***

**APPENDICE NORMATIVA**

Si richiamano per esteso alcune delle disposizioni normative a cui si fa riferimento nel Modello.

**Articoli 42, 66, 67, 80 e 84 del Decreto Legislativo 50/2016**

*Art. 42: Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

*Art. 66. Consultazioni preliminari di mercato*

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

*Art. 67. Partecipazione precedente di candidati o offerenti*

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.

2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.

*Art. 80: Motivi di esclusione*

1.Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi [dell'articolo 444 del codice di procedura penale](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00006052,__m=document), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati.

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo [74](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000123291ART76,__m=document) del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000123291ART0,__m=document), dall'articolo [291-quater](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART304,__m=document) del [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART0,__m=document) e dall'articolo [260](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401022ART261,__m=document) del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401022ART0,__m=document), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00004080+05AC00004078+05AC00004077+05AC00011219+05AC0000015154+05AC00004073+05AC00004072+05AC00004071+05AC00011220+05AC0000015153+05AC00004032+05AC0000015132+05AC00004030+05AC00004029+05AC00004028,__m=document) nonché [all'articolo 2635 del codice civile](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00001435,__m=document);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00001451+05AC00001450,__m=document);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo [1](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000497842ART2,__m=document) del [decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000497842ART0,__m=document) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000797020ART0,__m=document);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2.Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo [67](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART130,__m=document)del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART0,__m=document) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART169,__m=document), comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART0,__m=document), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART770,__m=document).

3.L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00004241,__m=document) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5.Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'[articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000107749ART296,__m=document);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo [9, comma 2, lettera c)](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000146502ART10,__m=document) del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000146502ART0,__m=document)o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo[14](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART35,__m=document) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo [17](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110025ART18,__m=document) della [legge 19 marzo 1990, n. 55](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110025ART0,__m=document). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo [17](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000123602ART17,__m=document) della [legge 12 marzo 1999, n. 68](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000123602ART0,__m=document), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00004080+05AC00003660,__m=document) aggravati ai sensi dell'articolo[7](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000119983ART8,__m=document) del [decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000119983ART0,__m=document), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000136826ART0,__m=document), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo [4, primo comma](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110082ART4,__m=document), della [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110082ART0,__m=document). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui [all'articolo 2359 del codice civile](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00001789,__m=document) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6.Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7.Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8.Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9.Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10.Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'[articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00011216,__m=document), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00004241,__m=document);

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'[articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00011216,__m=document), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo [12-sexies](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000120123ART23,__m=document) del [decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000120123ART0,__m=document), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000137439ART0,__m=document) o degli [articoli 20](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART47,__m=document) e [24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART51,__m=document), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13.Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

*Art. 84: Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'[articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000105855ART1,__m=document).

2.Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono altresì individuati livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

3.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4.Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.

5.Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6.L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.

7.Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8.Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Sono disciplinati, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

9.Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10.La violazione delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è punita con le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110082ART0,__m=document), con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110082ART0,__m=document).

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. (269)

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni. (263)

**Articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000**

SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

*Art. 46: (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

*Articolo 47 (R): Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

*Art. 76 Norme penali*

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

**Articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001**

*(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)*

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

1. Il presente documento è corredato da

Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.; [↑](#footnote-ref-1)